



## Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n. 28 del 29/ 07 /2014

### AFFARI GENERALI

**Anticorruzione**: pubblicato in Gazzetta ufficiale il Protocollo d'intesa del 15.07.14 su "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa": le linee guida si propongono – in uno spirito di leale collaborazione interistituzionale – di mettere a punto una stabile cooperazione tra ANAC, Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e Enti Locali, finalizzato ad agevolare la piena attuazione delle previsioni recate dalla L.190/2012 e s.m.i. Ciò in linea di continuità con l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata Stato- Regioni-Autonomie del 24 luglio 2013 che ha definito la cornice generale delle modalità di attuazione degli adempimenti previsti dalle predette disposizioni di legge. Gli indirizzi formulati nelle linee guida prevedono un coinvolgimento attivo delle Prefetture, sia per la loro funzione di rappresentanza generale del Governo sul territorio, sia per i compiti di supporto che esse sono chiamate a svolgere a favore delle Autonomie Locali dalla stessa legge n. 190/2012, stante la tradizionale e consolidata esperienza degli UTG nella conoscenza e nel contrasto delle molteplici forme di illegalità diffuse nelle realtà locali. In considerazione di ciò, viene disegnato un canale bidirezionale di "dialogo veloce" in grado di veicolare le problematiche incontrate dagli Enti Locali come pure le "buone prassi". Le Linee guida forniscono inoltre i primi orientamenti interpretativi utili per l'attuazione delle innovative previsioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 che consente al Presidente dell'ANAC di richiedere ai Prefetti di adottare straordinarie misure per la gestione e il monitoraggio dell'impresa che risulti coinvolta in procedimenti penali per i più gravi reati contro la P.A. o in caso di situazioni anomale e sintomatiche di condotte criminali (pubblicato l'elenco dei reati rilevanti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del D.L.n. 90/2014). Infine, l'atto di indirizzo indica una serie di soluzioni che possono essere contemplate nei protocolli di legalità stipulati, soprattutto tra le Prefetture e le amministrazioni aggiudicatrici, per rafforzare il sistema degli sbarramenti anticorruzione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 luglio 2014

**Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 28 maggio 2014 (Approvazione del Programma per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi).** Il programma de quo individua le aree di regolazione oggetto di misurazione e riduzione, i tempi, le metodologie di intervento e gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Programma, che ha durata triennale, si pone come evoluzione del precedente e innova profondamente la portata del processo di misurazione e riduzione, estendendolo agli oneri regolatori anche diversi da quelli amministrativi e ai tempi di conclusione dei procedimenti, oltre che ad aree di regolazione e procedure di interesse per i cittadini.

Fonte: liberamente tratto da Lexitalia.it n.7-8/2014

**CORTE COSTITUZIONALE – sent. 25 luglio 2014 n. 224** (giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 2-4 ottobre 2013) Il principio di copertura delle leggi che comportano spese ex art. 81 Cost. ha natura di precetto sostanziale, cosicché ogni disposizione che comporta conseguenze finanziarie di carattere positivo o negativo deve essere corredata da un'apposita istruttoria e successiva allegazione degli effetti previsti e della relativa compatibilità con le risorse a disposizione; nel caso di norme a regime, dette operazioni devono essere riferite sia all'esercizio di competenza che a quelli successivi in cui le norme esplicheranno effetti.

Fonte: liberamente tratto da Lexitalia.it n.7-8/2014

## **PERSONALE**

**Approvati dal Dipartimento della Funzione Pubblica i criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche:** A chiusura dei lavori del tavolo tecnico fra Funzione pubblica, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI e UPI, avviato ad ottobre 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" con l'obiettivo di supportare le P.A. nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei relativi regolamenti e atti di indirizzo. Il documento prevede che sono da considerare vietati ai dipendenti delle P.A. a tempo pieno e con percentuale di tempo parziale superiore al 50% gli incarichi che presentano caratteristiche di abitualità e professionalità (paragrafo a) e/o conflitto di interessi (paragrafo b). Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche con percentuale di tempo parziale pari o inferiore al 50% gli incarichi che presentano conflitto di interessi. La valutazione operata dall'amministrazione circa la situazione di conflitto di interessi va svolta tenendo presente la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la sua posizione nell'ambito dell'amministrazione, la competenza della struttura di assegnazione e di quella gerarchicamente superiore, le funzioni attribuite o svolte in un tempo passato ragionevolmente congruo. La valutazione deve riguardare anche il conflitto di interesse potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. Sono da considerare vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche a prescindere dal regime dell'orario di lavoro gli incarichi di cui al paragrafo c) (preclusi a prescindere dalla consistenza dell'orario di lavoro), fermo restando quanto previsto dai paragrafi a) e b). Gli incarichi considerati sono sia quelli retribuiti sia quelli conferiti a titolo gratuito

Fonte: liberamente tratto da Lexitalia.it n.7/2014

**Obbligo di astensione per conflitto di interessi:** C.d.S., sez. V –sent.3956 del 24 luglio 2014 (sull'obbligo di astenersi dal prendere parte ad attività amministrative che comportino un conflitto di interessi ed in particolare sulle conseguenze che si producono nel caso in cui risulti che due soggetti che hanno partecipato ad un concorso pubblico abbiano adottato in precedenza, in qualità di funzionari, alcuni atti di indizione della stessa procedura concorsuale). Il dovere di astensione di cui all'art. 6, 1° comma, del D.M. 31 marzo 1994, al pari di quello fondato su altre norme (...) comporta la conseguenza della doverosità della esclusione da parte dell'Amministrazione di candidati ad una procedura concorsuale che hanno in precedenza violato il dovere di astensione dalla fattiva partecipazione alla predisposizione di atti della procedura concorsuale cui intendevano partecipare, a prescindere (...) dalla previsione di detta circostanza tra le prescrizioni contenute nel bando a pena di esclusione.

Fonte: liberamente tratto da Lexitalia.it n.7-8/2014

**Approvato emendamento Anci su utilizzo lavoro flessibile (art.9, comma 28, del D.L. 78/2010):** approvato in Commissione Affari Costituzionali alla Camera l'emendamento Anci volto a specificare che i limiti per l'utilizzo del lavoro flessibile, contenuti nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, non si applicano agli Enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale. Ciò consentirà di superare il limite del 50% della spesa per il personale a tempo determinato sostenuta nel 2009 coordinando le diverse disposizioni che pongono vincoli di carattere finanziario alle assunzioni di personale negli Enti Locali.

Fonte: estratto da comunicato Anci del 24 luglio 2014]

**Pubblicata nella Gazzetta ufficiale n.168 del 22 luglio 2014 la circolare della Funzione Pubblica n.3/2014 del 18 marzo 2014 (Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici - Articolo 1, commi 471 ss., della L.147/2013-legge di stabilità per il 2014):** La circolare fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di stabilità per il 2014, ad integrazione di quanto già precisato nella circolare n.8/2012 del Ministero per la Pubblica amministrazione e la semplificazione. La circolare, in particolare, fa riferimento, oltre che alle nuove disposizioni della citata legge di stabilità, all'art. 23-ter del DL n.201/2011 convertito dalla L.214/2011 e al DPCM 23 marzo 2012 Essa richiama altresì alcune ulteriori disposizioni relative al contenimento dei trattamenti economici nel settore pubblico, che continuano a trovare applicazione.

Fonte: liberamente tratto da Lexitalia.it n.7-8/2014

**Utilizzazione delle graduatorie di concorso:** C.d.S.- sez.VI – sent.n.3407 del 4 luglio 2014 (sulla necessità di motivare la scelta di indire un nuovo concorso in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci ): in presenza di graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci, alla provvista di nuovo personale l'Amministrazione deve provvedere normalmente attraverso lo scorrimento delle stesse; la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa applicabili anche alla fase organizzativa in cui l'Amministrazione stabilisce

tempi e modalità con cui far luogo alla provvista di nuovo personale; tale scelta in ogni caso va adeguatamente motivata.

Fonte: liberamente tratto da Lexitalia.it n.7-8/2014

**Trasferimento per assistere un familiare portatore di handicap grave:** C.d.S.-sez.IV – sentenza n. 3303 del 2 luglio 2014 (sui presupposti per ottenere il trasferimento al fine di assistere un familiare portatore di handicap grave ai sensi della legge n. 104/92) : ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.104/92 e s.m.i., per disporre il trasferimento di un pubblico dipendente in modo tale da consentirgli di provvedere ad un familiare portatore di handicap, deve essere necessaria un'assistenza effettiva (e non solo morale) già in atto; inoltre, le esigenze assistenziali del disabile devono essere valutate con riferimento all'intero contesto familiare nel quale è inserita la persona disabile ed ai soggetti tenuti all'assistenza nei suoi confronti. Il Consiglio di Stato nella sentenza de qua ha ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il Ministero della Difesa ha respinto la domanda con cui un pubblico dipendente (carabiniere) ha chiesto di essere trasferito, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.104/92 e s.m.i., ad una sede più vicina per assistere la zia, affetta da handicap grave, ove sia stata evidenziata dall'Amministrazione procedente la presenza di due fratelli della disabile, di cui uno con domicilio nello stesso stabile dell'interessata; d'altra parte, il beneficio in questione può essere accordato "ove possibile", facendo salve le esigenze di servizio, nella specie del tutto peculiari in relazione allo status di militare del dipendente.

Fonte: estratto da Lexitalia.it n.7-8/2014

**Spuntano i trasferimenti facili. E la pensione forzata scatta da 62 anni:il Governo accelera su turnover dei dirigenti e mobilità.** La staffetta generazionale diventa più semplice e viene rafforzata. È questo il senso della modifica più importante arrivata con il primo passaggio parlamentare del decreto legge di riforma della P.A.. Anche i dirigenti della Pa — da oggi il decreto approda alla Camera per la discussione generale — potranno essere pensionati prima, con quattro anni di anticipo rispetto a quanto prevede la legge Fornero. E non si tratta dell'unica novità a una delle riforme chiave del governo Renzi. Tutte innovazioni che, secondo il ministro Marianna Madia, seguono due direttrici: cambiamento ed equità. La commissione Affari Costituzionali della Camera ha deciso, come oggi accade per i dipendenti, il pensionamento d'ufficio per i dirigenti a partire dai 62 anni. La decisione di andare oltre dovrà essere motivata "con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi". In linea generale non sarà possibile raggiungere i 66 anni per il pensionamento di vecchiaia. Le uniche eccezioni sono per medici e professori universitari (asticella a 65). Oltre ai magistrati, che vengono completamente esclusi.(.....) Aggiustamenti anche alle norme sulla mobilità. Il trasferimento di un dipendente pubblico da un ufficio all'altro potrà avvenire senza che siano fornite spiegazioni. Sembra proprio questa la conseguenza di un emendamento al dl Pa, che cancella quanto previsto dal codice civile, secondo cui in casi di spostamento da un'unità produttiva a un'altra è necessario mettere sul tavolo "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive". Ora invece il passaggio non dovrà essere giustificato e potrà quindi scattare in qualsiasi situazione, purché non venga superato il limite di distanza fissato a 50 chilometri. Altri emendamenti, approvati in settimana, hanno invece ammorbidito le previsioni, ridando voce ai sindacati per la definizione dei criteri di mobilità e salvando i genitori con figli piccoli o sotto legge 104.

Fonte:www.quotidiano.net del 28/07/14-estratto da articolo di Matteo Palo

**Privacy:necessario oscurare i dati personali ulteriori.** La trasparenza degli enti locali per realizzarsi al massimo richiederebbe che la pubblicazione di dati e informazioni, sui siti istituzionali, sia quanto più estesa e articolata possibile. La necessità di temperare il valore giuridico della "trasparenza" con quello della "riservatezza" propria delle specifiche persone cui dati si riferiscono, tuttavia, deve indurre, nel momento in cui si intende rendere note informazioni sui siti pubblici, a un atteggiamento di grande prudenza. Di questo indirizzo è espressione il D.Lgs. 33/2013, che pur consentendo, nella pubblicazione sui siti istituzionali, di andare oltre "il minimo di legge" in termini di dati e documenti da diffondere, pone, altresì, alcuni limiti piuttosto significativi. In particolare, l'art.4 comma 3 del D. Lgs. 33/2013 permette alle Pa, la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di dati, informazioni e documenti che le P.A. non avrebbero obbligo di pubblicare, ma la stessa disposizione, tuttavia, limita, in concreto, una pubblicazione estesa e articolata, oltre il minimo di legge o di regolamento, di dati personali. Infatti, essa, in primo luogo, "ricorda" agli enti e ai loro responsabili per la trasparenza che vi possono essere "limiti" e "condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge". In tal senso, il più noto esempio, è quello derivante dal principio, previsto dall'articolo 22 comma 8 del Dlgs 196/2003, secondo cui è vietato diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute. Lo stesso comma 3 dell'articolo 4 pone, inoltre, una seconda e ancor più significativa "condizione": la necessità di pubblicare, ma solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti", cioè rendendo le informazioni non attribuibili ad alcuna persona. Il Garante Privacy, nelle più aggiornate Linee guida ritorna sull'articolo 4, comma 3, del Dlgs 33/2013 e propone l'interpretazione secondo cui "Le pubbliche amministrazioni non sono libere di diffondere "dati personali" ulteriori, non individuati dal d.lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento", a tale proposito evocando, implicitamente, quanto già disposto dall'articolo 19, comma 3, del Codice Privacy in base al quale "(...) la diffusione da parte di un soggetto pubblico" è ammessa "unicamente quando prevista da una norma di legge o di regolamento."Di conseguenza, la pubblicazione online di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori è lecita solo qualora si sia proceduto preventivamente, come richiesto dal comma 3 dell'articolo 4, "alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti".L'Autorità citata fa notare, che talune amministrazioni adottano delle prassi consistenti nel sostituire il nome è il cognome dell'interessato con le semplici iniziali. Ritiene, però, che tale condotta sia inadeguata al fine di rendere anonimi i dati personali che s'intende pubblicare sui siti.Questo perché l'impiego delle sole iniziali di una persona può, in presenza di altre informazioni riferite al soggetto e pubblicate sul sito dell'ente, far sì che il presunto anonimo possa essere, in realtà, identificato. Gli esempi concreti che sostanzialmente propone sono quelli della persona residente in un piccolo centro o di colui o colei che abbia un doppio cognome. In questi casi, le iniziali del nome cognome unite ad altre informazioni (la data di nascita, il sesso, la residenza, il domicilio, il codice di avviamento postale, il luogo di lavoro, il numero di telefono, la complessiva vicenda oggetto di pubblicazione) possono consentire di desumere l'effettiva persona cui ci si intende riferire per quanto pubblicato. Proprio per evitare di far sì che dati, a prima vista, anonimi continuino ad essere, invece, "personali", consentendo l'identificazione anche "a posteriori", il Garante impone che, ove si voglia lecitamente pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori, si oscuri del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione.

Fonte:Guida agli Enti Locali del Sole24Ore del 16/07/14-estratto da articolo di Aldo Monea

## CONTABILITÀ E BILANCIO

**Corretta iscrizione a bilancio delle anticipazioni, previste dagli artt. 2 e 3, DL n.35/2013, convertito dalla L.64/2013** (Corte dei Conti- sez. Autonomie – Delibera n.19/2014): la Corte dei Conti sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Piemonte con deliberazione n. 116/2014/SRCPIE/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “le Sezioni regionali di controllo, nell’ambito delle valutazioni di competenza finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e delle regole sull’indebitamento, verificano la corretta applicazione delle clausole contrattuali e dei principi di corretta contabilizzazione in bilancio delle anticipazioni di liquidità concesse ai sensi degli art. 2 e 3, d.l. n. 35/2013, tenendo conto dell’esigenza di evitare che le relative somme possano concorrere alla determinazione del risultato di amministrazione, generando effetti espansivi della capacità di spesa”.

Fonte:Corte dei Conti- sez. Autonomie – Delib.n.19/2014

**Patto di stabilità interno:** pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del MEF n.6/2014 su “Patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011,n. 183, come modificati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 19/07/14

## APPALTI E LAVORI PUBBLICI

**Responsabilità del direttore dei lavori:Corte dei Conti, sez. II. giur. centrale – sent.10 giugno 2014 (sulla responsabilità del direttore dei lavori che cumulava anche l’incarico di Ingegnere capo nell’ente locale):** Sussiste la responsabilità amministrativa del responsabile dell’ufficio tecnico e ingegnere capo, che aveva assunto anche la funzione di direttore dei lavori, per il danno conseguente alla sospensione dei lavori pubblici, con conseguente pregiudizio all’impresa appaltatrice, perché le sospensioni erano cagionate dalla necessità d’indagini geognostiche e di elaborazione di varianti del progetto, non rilevate prima della consegna dei lavori, mentre le predette indagini dovevano essere evidenziate prima che il progetto fosse approvato e avviato all’esecuzione.

Fonte: liberamente tratto da Lexitalia.it n.7-8/2014

**Procedure più snelle per i nullaosta antimafia:** Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto di modifica del libro II del codice antimafia che snellisce le procedure e gli adempimenti per il rilascio della documentazione antimafia, senza pregiudicare l’efficacia dei controlli effettuati dalle prefetture. Le misure previste consentiranno di semplificare una serie di oneri amministrativi a carico delle imprese valutabili nell’ordine di 20 milioni di euro; un ulteriore abbattimento dei costi per le imprese, per altri 20 milioni di euro, sarà conseguito con l’attivazione della Banca dati antimafia, il cui regolamento è di prossima adozione. Le pubbliche amministrazioni potranno rilasciare il provvedimento o stipulare il contratto trascorsi 30 giorni dalla richiesta di rilascio per la documentazione antimafia (mentre prima il termine era di 45 giorni), ferma restando la possibilità per le prefetture di proseguire ex post i controlli. In caso di urgenza, le stazioni appaltanti potranno concludere immediatamente i contratti - attualmente ciò è possibile dopo 15 giorni - fermo restando, anche in questo caso, i controlli ex post delle prefetture. Non sarà più necessario per le imprese comunicare i dati irrilevanti, come quelli dei familiari minorenni, per il rilascio dell’informazione antimafia.Si prevede, infine, per eliminare ogni

margine di elusione o di aggiramento della normativa antimafia, la possibilità di verifiche sulle imprese a rischio di infiltrazione mafiosa, a prescindere dal valore o dall'importo del contratto.

Fonte: nota del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2014

## **EDILIZIA E URBANISTICA**

**La nuova legge urbanistica fondamentale: presentata** il 24 luglio 2014 ai principali *stakeholders* la bozza del disegno di legge recante "Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana quale erede della legge urbanistica del '42, ma composta, per ragioni di brevità, da 20 articoli, in attesa di nuovi contributi da inviare a : [lecittavivibili@mit.gov.it](mailto:lecittavivibili@mit.gov.it)

Fonte: LexItalia- newsletter del 28 luglio 2014

**Abusi edilizi, prima della demolizione va valutata l'applicazione della sanzione: l'ordine di demolizione di un'opera abusiva, realizzata in un centro storico, è illegittimo se prima non viene valutata, in alternativa, una sanzione amministrativa.** Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1084/2014. Con la pronuncia in commento, i giudici amministrativi hanno in parte accolto l'appello proposto da una società in parziale riforma della sentenza di I grado con la quale i giudici avevano, a loro volta, solo parzialmente accolto il ricorso della società contro la determinazione dirigenziale, ed altri atti collegati, con cui Roma Capitale aveva ingiunto la demolizione delle opere realizzate dalla ricorrente in difformità della normativa vigente. Nell'appello la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza di I grado in quanto la stessa sarebbe basata su erronee considerazioni (....) nonché sulla omissione di una valutazione circa la mancanza della motivazione, nella decisione del comune, di non irrogare la sanzione pecuniaria al posto della demolizione. Proprio sulla base di quest'ultima considerazione, il Consiglio di Stato ha giudicato illegittimo l'ordine di demolizione adottato senza aver compiuto la valutazione di cui sopra. Nella sentenza 1084/2014 il Consiglio di Stato ha ricordato innanzitutto che l'articolo 33, comma 4 del DPR n. 380/2001 stabilisce che se le opere illegittime sono eseguite su un immobile, anche non vincolato, situato in un centro storico, il dirigente del Comune deve chiedere alla Soprintendenza apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino dei luoghi o la irrogazione della sanzione pecuniaria; nel caso in cui la Soprintendenza non risponda entro 90 giorni, il dirigente/responsabile del Comune può decidere autonomamente. Ciò non significa, si spiega nella sentenza, che se la Soprintendenza non si pronuncia il Comune possa scegliere automaticamente di demolire l'immobile; anzi la scelta della sanzione (pecuniaria o demolitoria) deve essere sempre oggetto di valutazione preventiva.

Fonte: estratto da Paweb- Bollettino n. 2787 del 25 luglio 2014

## **COMMERCIO**

**Liberalizzazione delle attività commerciali ed orari degli esercizi nei quali sono presenti apparecchi da gioco:** C.d.S. - sez. V – sent. n. 3271 del 30 giugno 2014 (sui limiti dei poteri dei Comuni in materia di disciplina delle attività commerciali a seguito della liberalizzazione degli orari disposta con l'art. 31 D.L. n. 201 del 2011 ed in particolare sull'ordinanza del Sindaco di un Comune che ha limitato l'orario di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione nei quali sono presenti apparecchi da gioco).

Fonte: estratto da Lexitalia.it n.7-8/2014